

IN BREVE:

1. Concordato preventivo biennale: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su acconti e rinnovo;
2. Rottamazione-quinquies, aggiornate le FAQ: attenzione alle rate saltate e alle vecchie dilazioni;
3. CPB, via libera ai soci professionisti delle STP anche senza adesione della società;
4. Aggiornamento catastale dopo il superbonus: quando gli interventi edilizi incidono su rendita e classamento;
5. Detrazioni ristrutturazioni, il cambio di residenza non fa perdere il beneficio fiscale;
6. Novità per la previdenza complementare dal 1° luglio 2026.

APPROFONDIMENTO:

CPB: chiarimenti in materia di determinazione degli acconti e di applicazione delle maggiorazioni.

IN BREVE

1. Concordato preventivo biennale: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su acconti e rinnovo

*Agenzia delle Entrate, FAQ CPB -
Contribuenti ISA 2026, 3 giugno 2026*

Con due FAQ pubblicate il 3 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta su alcuni aspetti applicativi del concordato preventivo biennale (CPB), fornendo chiarimenti in materia di **determinazione degli acconti** e di **applicazione delle maggiorazioni** previste in caso di adesione o rinnovo del regime.

Vedi l'Approfondimento

2. Rottamazione-quinquies, aggiornate le FAQ: attenzione alle rate saltate e alle vecchie dilazioni

*Agenzia delle Entrate-Riscossione, FAQ
Rottamazione-quinquies*

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le FAQ aggiornate al 5 giugno 2026 sulla rottamazione-quinquies, la nuova definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 199/2025, raccogliendo in un unico documento le risposte ai principali quesiti relativi all'ambito applicativo della misura, alle modalità di adesione e ai pagamenti.

Tra i chiarimenti di maggiore interesse figura quello relativo ai piani di

pagamento rateali (FAQ n. 11). L'Agenzia conferma che **il contribuente può omettere il versamento di una rata senza perdere immediatamente i benefici della definizione agevolata**.

Tuttavia, la decadenza scatta se risultano non pagate due rate, anche non consecutive, oppure l'ultima rata del piano. Le FAQ precisano inoltre che i versamenti successivi vengono imputati prioritariamente alle rate precedenti rimaste insolute: ciò significa che il mancato pagamento di una rata intermedia può determinare, di fatto, l'omesso versamento dell'ultima rata e quindi la perdita della Rottamazione.

Importante anche il chiarimento per chi aveva già una **rateizzazione in corso** (FAQ n. 12). Con la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione-quinquies, i pagamenti relativi ai debiti definibili vengono **sospesi fino al 31 luglio 2026**, data di scadenza della prima (o unica) rata. Se la domanda viene accolta, le precedenti rateizzazioni relative ai medesimi debiti saranno automaticamente revocate.

3. CPB, via libera ai soci professionisti delle STP anche senza adesione della società

*Agenzia delle Entrate, FAQ CPB -
Contribuenti ISA 2026, 3 giugno 2026*

Con una FAQ pubblicata il 3 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori

chiarimenti in materia di Concordato Preventivo Biennale (CPB), con particolare riferimento alle cause di esclusione previste dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 13/2024.

In particolare, l'Agenzia ha precisato che i **soci che prestano attività professionale in una società tra professionisti (STP) possono aderire al CPB per il biennio 2026-2027 anche se la società non può accedere al concordato**. La preclusione per la STP deriva infatti dalla mancanza del requisito soggettivo richiesto dalla normativa e non costituisce un ostacolo all'adesione dei singoli soci.

Le Entrate chiariscono inoltre che l'**adesione** al CPB da parte di ciascun socio professionista è **autonoma** e **non richiede la partecipazione degli altri soci della STP**, non trovando applicazione, in tale fattispecie, le cause di esclusione previste dall'art. 11, comma 1, lett. b-*quinquies*) e b-*sexies*), del decreto CPB.

4. Aggiornamento catastale dopo il superbonus: quando gli interventi edilizi incidono su rendita e classamento

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 5 giugno 2026, n. 21/E

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026, ha fornito importanti chiarimenti sulla rilevanza catastale degli interventi edilizi, con

particolare riferimento a quelli realizzati nell'ambito del superbonus.

Il documento nasce dalle richieste di chiarimento pervenute all'Amministrazione finanziaria in seguito all'invio delle lettere di compliance rivolte ai proprietari di immobili interessati da lavori agevolati che non hanno presentato, ove dovuta, la dichiarazione di aggiornamento catastale.

L'Agenzia ricorda che l'**obbligo di aggiornamento catastale** sussiste ogni volta che **le modifiche apportate all'immobile incidono sugli elementi rilevanti ai fini del classamento**, come la consistenza, la destinazione d'uso, la conformazione, la sagoma o le caratteristiche costruttive e impiantistiche. I chiarimenti contenuti nella risoluzione non riguardano esclusivamente gli interventi agevolati con il superbonus, ma si applicano in generale a tutti gli interventi edilizi suscettibili di influire sulla rendita catastale.

Particolare attenzione viene dedicata agli **interventi che ampliano la dotazione impiantistica degli immobili**, come l'installazione di impianti tecnologici o sistemi energetici. In questi casi, secondo l'Agenzia, non è sempre necessario procedere alla rideterminazione della rendita catastale. L'aggiornamento risulta infatti richiesto soltanto quando l'intervento determina un **incremento apprezzabile della redditività ordinaria dell'immobile**, tale da comportare

variazioni percentualmente significative rispetto ai parametri del quadro tariffario di riferimento.

La risoluzione propone inoltre un criterio tecnico di valutazione basato sul **confronto tra il valore catastale dell'immobile prima e dopo l'intervento**, tenendo conto del valore attribuibile agli impianti installati.

Nelle conclusioni, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che l'obbligo di aggiornamento catastale sorge ogniqualvolta gli interventi edilizi siano idonei a incidere sulla redditività ordinaria dell'unità immobiliare e, quindi, sul relativo classamento. Anche in assenza di modifiche alla consistenza o alla planimetria, le migliorie che comportano un significativo aumento della qualità e della funzionalità dell'immobile possono rendere necessario l'aggiornamento degli atti catastali.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, la verifica della rilevanza catastale deve essere effettuata caso per caso, attraverso una valutazione tecnica dell'effettiva incidenza delle opere sulla capacità reddituale dell'immobile e sulla sua corretta collocazione nel sistema di classamento catastale.

5. Detrazioni ristrutturazioni, il cambio di residenza non fa perdere il beneficio fiscale

L'Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi,

ha chiarito il trattamento delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia in caso di successivo trasferimento della residenza.

In particolare, viene precisato che il diritto alla detrazione per lavori effettuati nel 2025 su un immobile adibito ad abitazione principale al momento del pagamento non viene meno se, nel 2026, il contribuente trasferisce la propria residenza. Il **beneficio fiscale**, infatti, spetta a chi ha sostenuto le spese e ha rispettato i requisiti previsti al momento dei pagamenti, e **continua a produrre effetti anche se l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale**.

L'unica eccezione riguarda l'ipotesi di **cessione dell'immobile prima del termine del periodo di fruizione dell'agevolazione**. In tal caso, le quote residue della detrazione possono essere trasferite all'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.

In assenza di vendita, quindi, il semplice cambio di residenza non incide sulla possibilità di continuare a beneficiare delle rate residue della detrazione negli anni successivi.

6. Novità per la previdenza complementare dal 1° luglio 2026

Agenzia delle Entrate, Comunicato 7 marzo 2023

Dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore le nuove regole sulla previdenza

complementare introdotte dalla legge di Bilancio 2026.

La principale novità riguarda l'**adesione ai fondi pensione dei lavoratori alla prima occupazione** che, in assenza di una scelta esplicita, saranno iscritti automaticamente al fondo negoziale previsto dal contratto collettivo, con possibilità di recesso entro 60 giorni. Per le adesioni tacite, oltre al TFR verranno versati anche i contributi del lavoratore e del datore di lavoro.

I criteri di investimento delle somme conferite automaticamente saranno modulati in base all'età e all'orizzonte temporale dell'aderente (life-cycle).

Dal 1° luglio 2026 è inoltre prevista una **maggiore flessibilità nelle prestazioni** con nuove tipologie di rendita, che offrono maggiore flessibilità nella fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Infine, dal prossimo 31 ottobre 2026, chi trasferirà la propria posizione da un fondo negoziale a un fondo aperto o a un Piano individuale pensionistico (Pip), dopo almeno due anni di iscrizione, conserverà il diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo ("portabilità").

APPROFONDIMENTO

CPB: CHIARIMENTI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI E DI APPLICAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI

Con due FAQ pubblicate il 3 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta su alcuni aspetti applicativi del concordato preventivo biennale (CPB), fornendo chiarimenti in materia di **determinazione degli acconti** e di **applicazione delle maggiorazioni** previste in caso di adesione o rinnovo del regime.

Acconti e plusvalenze: effetti anche per i contribuenti in CPB

Con la prima risposta, l'Amministrazione finanziaria chiarisce l'impatto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 sul calcolo degli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che hanno aderito al CPB.

In particolare, viene precisato che, anche per i contribuenti in concordato, ai fini del metodo storico di determinazione degli acconti per il periodo d'imposta successivo al 2025, devono essere considerate le modifiche normative che incidono sulla tassazione delle plusvalenze, le quali concorrono integralmente alla formazione del reddito nel periodo di realizzo.

Di conseguenza, l'**imposta** del periodo precedente deve essere **rideterminata tenendo conto dell'intero ammontare**

delle plusvalenze realizzate nel 2025, e non della sola quota eventualmente frazionata secondo le precedenti regole.

Per chiarire meglio l'impatto della modifica normativa, l'Agenzia delle Entrate riporta la casistica di un contribuente che ha aderito al CPB per il biennio 2025-2026 e che utilizza il metodo storico per il calcolo dell'acconto dovuto per il 2026:

Determinazione della base imponibile per il calcolo dell'acconto 2026 – ante modifica normativa in presenza di un Reddito CPB 2025 pari a 1200

Reddito CPB 2025 = 1.200

Rettifiche ex art. 16, D.Lgs. n. 13/2024: quota plusvalenza realizzata nel 2025 (1/5 di 500) = 100

Reddito CPB dichiarato per il 2025 (base di calcolo per l'acconto del 2026) = 1.300 (1.200 + 100)

Determinazione della base imponibile per il calcolo dell'acconto 2026 – post modifica normativa

Reddito CPB 2025 = 1.200

Rettifiche ex art. 16, D.Lgs. n. 13/2024: plusvalenza intera realizzata nel 2025 = 500

Reddito CPB rideterminato per l'acconto 2026 = 1.700 (1.200 + 500)

Rinnovo del CPB senza maggiorazioni sugli acconti

Con la seconda FAQ, l'Agenzia si sofferma invece sulle maggiorazioni degli acconti previste dall'art. 20 del decreto CPB.

Viene chiarito che tali **maggiorazioni si applicano esclusivamente al primo periodo d'imposta di adesione al concordato** e non sono dovute in caso di rinnovo per il biennio immediatamente successivo.

Restano invece applicabili nei casi in cui, dopo un'**interruzione**, il contribuente aderisca nuovamente al CPB in un periodo successivo non consecutivo.

I chiarimenti forniti si inseriscono nel più ampio assetto normativo del Concordato Preventivo Biennale, delineando criteri applicativi utili per la corretta determinazione degli acconti e per la gestione delle scelte di adesione e rinnovo da parte dei contribuenti e dei loro intermediari.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.